TESTO UNICO CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E SUGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Art. 64

Art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 875

Su richiesta dei Consigli interessati o d'ufficio, il Ministro per le corporazioni puo' disporre che, per l'espletamento di determinati compiti dei Consigli o degli Uffici di provincie limitrofe e nell'interesse di essi, siano costituiti organi o servizi speciali presso uno dei Consigli o Uffici interessati. Puo' essere provveduto analogamente per lo studio di determinate questioni od iniziative interessanti piu' Consigli o Uffici. Alla costituzione di organi o servizi speciali per la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le spese per tali organi o servizi e per gli studi anzidetti sono a carico dei Consigli interessati, fra i quali saranno ripartite con provvedimento del Ministro per le corporazioni.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Estremi	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-consigli-provinciali-dell-economia-corporativa-e-sugli/art-64-art-14-della-legge-18-giugno-1931-n-875

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it